



# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI

- Presidente -

- Consigliere -

Consigliere -

- Consigliere -

Dott. SALVATORE SALVAGO

Dott. LUCIANO PANZANI

Dott. STEFANO SCHIRO'

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA

ha pronunciato la seguente

Öggetto

R.G.N. 25952/2005

Cron. 6638

Ud. 27/01/2009

- Rel Conigliere -

SENTENZA

sul ricors 25952-2005 proposto da:

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 50-A, presso l'avvocato LAURENTI LUCIO, che rappresenta e difende unitamente all'avvocato VENTURINI ANNA ROSA, giusta procura a margine del ricorso;

ricorrente -

**PROCURA** 

#### contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1289/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/11/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocate LUCIO LAURENTI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

### Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ravenna con sentenza del 6 febbraio 2004 pronunciava la separazione personale dei coniugi senza addebito ad alcuno ed: a corrispondere alla di essi, e condannava il assegnava coniugale, quale moglie, cui casa contributo al di lei mantenimento ed a quello del figlio minore un assegno /di € 1032,91,6 Itre delle straordinarie dovute affrontare spese per quest'ultimo.

In parziale accoglimento dell'appello della Corte di appello di Bologna con sentenza del 3 novembre 2004 ha addebitato la separazione al comportamento del marito, ritenendo che la frattura del rapporto coniugale era dovuta/ad una relazione extraconiugale intrapresa da costui; ed ha confermato la misura dell'assegno di mantenimento spettante alla moglie, considerato congruo ska in relazione alle esigenze di vita necessità di lei di mantenere un tenore di vita analogo a quello che godeva in costanza di matrimonio, sia in relazione all'assegnazione lei della coniugale, nonché all'obbligo del marito di contribuire al mantenimento del figlio minore.

*]*/

A

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per un motivo. Il non ha spiegato difese.

#### Motivi della decisione

Con **i**1 ricorso, la , deducendo violazione dell'art.156 cod.civ., nonché difetto assoluto, contraddittorietà ed illogicità di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver confermato la misura dell'assegno di mantenimento stabilito dalla decisione di primo grado, con una motivazione meramente apparante, la quale: a) non aveva compiuto la dovuta ricostruzione delle situazioni patrimoniali dei coniugi che avrebbero evidenziato che il marito era titolare di un reddito netto non inferiore ad € 7.600 mensili; b) non aveva menuto conto dell'elevato tenore di vita che in forza di tale reddito i coniugi avevano mantenuto la convivenza (viaggi, collaboratrice domestica, ecc.), né che detta convivenza era durata ben 26 anni; c)aveva di contro erroneamente valutato a favore del marito l'assegnazione a lei -che ne era comproprietaria- della casa coniugale; che era soltanto consequenza dell'affidamento minore Monché l'obbligo del i contribuire al mantenimento di quest'ultimo per un esborso di € oo,00,derivante da un obbligo di legge e perciò non

R

idoneo a rientrare fra le altre circostanze che il giudice ex art.156 cod.civ. è tenuto a valutare.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice del merito, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno; e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere valutazione comparativa dei mezzi economici disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (Cass. 13592/2006; 4800/2002;3974/2002;) del 1997). Ha tuttavia precisato che, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi attraverso l'acquisizione di numerici:essendo necessaria sufficiente attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come

P

precisate (Cass., 23051/2007; 3974/2002; 4679/1998; 6612/1994).

Quanto al contenuto dell'onere motivazionale che grava sul predetto giudice, infine, ha ricordato che anche la sentenza appello è tenuta ad esplicitare gli di elementi imprescindibili a rendere chiaro il percorso argomentativo che fonda \* la decisione (Cass.Sez.Un.10892/2001): anche se non ha l'onere di occuparsi di tutte le allegazioni della parte e neppure prendere in esame. al fine di confutarle condividerle, tutte le argomentazioni da questa svolte. E che al riguardo è sufficiente che il giudice di appello esponga, anche in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni che lo hanno indotto а fissare la misura dell'assegno nell'importé specifico determinato.

tali principi non si attenuta la territoriale, la quale ha confermato 1'ammontare dell'assegno mensile di € 1.032,98 di cui la Mazzotti aveva dedotto l'inadeguatezza, anzitutto in base alla mera opinione che il Tribunale avesse compiuto "una corretta valutazione comparata dei redditi di entrambi i coniugi, pervenendo ad un giudizio di prevalenza delle condizioni economiche del marito, all'esito di un esame comparativo dei suoi cespiti e del suo tenore di

P

vita": smentita dalla trascrizione, ad opera della ricorrente, della parte della sentenza di primo grado ove era affrontata la questione, che si concretava ed esauriva nell'affermazione meramente apodittica che "considerata incontestata l'attività casalinga di questa, la sperequazione esistente tra le parti legittima un assegno in favore di quest'ultima nella misura già stabilita con i provvedimenti presidenziali provvisori".

Ad altra sostanziale tautologia si riduce, poi, la parte che segue della motivazione, in cui il giudice di appello avrebbe dovuto provvedere, invece, ad un'autonoma valutazione dei redditi e della situazione economicapatrimoniale dei coniugi al fine di verificare se la

Non disponesse di redditi che le permettessero un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto e quale fosse la misura dell'assegno compatibile con i redditi del marito che potesse riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi alla luce anche delle altre circostanze indicate dall'art.156 cod.civ.:poiché in essa la Corte si limita a ribadire il giudizio di congruità dell'assegno liquidato alla ricorrente sostanzialmente riportando il principio giurisprudenziale secondo cui lo stesso doveva essere determinato "in replazione alle sue esigenze di vita e

P

CASSAZION

alla necessità di assicurarle, tendenzialmente, tenore di vita analogo a quello che aveva in costanza di matrimonio, ma anche nell'ambito di una valutazione complessiva che tenga dell'attribuzione conto all'appellente della casa coniugale, delle esigenze di vita dello stesso , nonché dei spoi significativi obblighi nei confronti del figlio":senza alcun'altra indagine concreta.

Per cui è mancato anzitutto l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, tanto più necessario, in quanto nel caso la Mazzotti ha dedotto che lo stesso era particolarmente elevato: sì permettere ai coniugi viaggi in località ed alberghi rinomati, collaboratori familiari, nonché l'acquisto di vestiario ad alto livello; e quello consequenziale di stabilire entro quali limiti esso poteva essere mantenuto tenuto conto delle condizioni economiche del coniuge obbligato. stata omessa fine, soprattutto, la valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, in relazione ai quali la ricorrente aveva segnalato che il marito svolge le funzioni di medico primario ospedaliero, percependo compensi non inferiori ad € 7.600 mensili per 13 mensilità.

Mentre la valutazione delle "circostanze" apprezzabili economici, diverst dal reddito in termini suscettibili di incidere sulle dell'onerato,e condizioni patrimoniali delle parti, da considerare, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, ai sensi di di mantenimento, dell'art. 156 comma 2º cod.civ. non è del tutto esatta quanto meno in relazione all'attribuzione della casa coniugale alla 💠 :non avendo la sentenza impugnata tenuto conto, da un lato quanto prospettato dalla ricorrente, di esserne comproprietaria, per cui il diritto di abitarvi apparteneva in forza del suddetto prescindere dal provvedimento del Tribunale: dall'altro che detta assegnazione, malgrado abbia anche indubbi riflessi economici, particolarmente valorizzati dall'art. 🏂, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.

Appare, pertanto, evidente il difetto di motivazione della sentenza impugnata, la quale, ha di fatto ritenuto congruo l'assegno determinato dal Tribunale soltanto perché il Testa era onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, senza accertarne le disponibilità economiche e senza dar

14

conto con adeguata motivazione, del proprio apprezzamento al riguardo, considerando tanto in reddito di lui, quanto gli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidere sulle condizioni patrimoniali delle parti.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Bologna, che provvederà alla determinazione dell'assegno di mantenimento spettante alla ricorrente attenendosi ai principi esposti, e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Cosí deciso in Roma il 27 gennaio 2009.

Il Consigliere est.

Il Presidente Mahille heist

IL CANCELLIERE
Rose (ia

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Deposition 1 Mar 2009